

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

**ATTO DELIBERATIVO DI COMPETENZA:
DELIBERAZIONE DI C.C. N° 9 DEL 31.3.2004**

ART. 1 INDIPENDENZA

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha finalità e competenze proprie, quindi una sua specificità rispetto al Consiglio Comunale degli Adulti.

Sarà la Scuola, con le sue risorse e competenze, ad operare affinché il Consiglio Comunale dei Ragazzi sia un'esperienza positiva e rimanga al di fuori di ogni riferimento ai partiti.

ART. 2 FINALITA'

L'istituzione dei Consigli Comunali dei Ragazzi e della "UNIONE DEI RAGAZZI", appartenenti alle quarte e quinte classi della Scuola primaria e alle tre classi della Scuola secondaria di 1° grado, ha le seguenti finalità:

- 1) Arbitrare i suddetti alunni e ragazzi a rispettare le regole del vivere civile: (saranno, infatti, loro ad eleggere i propri rappresentanti);
- 2) Prepararli a gestire la "Cosa Pubblica" nella legalità: (saranno loro in un prossimo futuro ad essere gli Amministratori dei propri Comuni). Per la qual ragione sarà bene coinvolgerli nelle sedute dei Consigli Comunali degli adulti e nelle Commissioni Consiliari;
- 3) Abitarli a partecipare attivamente alla vita della società, mediante proposte ed azioni;
- 4) Renderli protagonisti della vita democratica del territorio attraverso il loro coinvolgimento nelle scelte e nelle risoluzioni dei problemi che li riguardano.

ART. 3 SOGGETTI INTERESSATI NEL CONSIGLIO

Sono coinvolti nel funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi:

- a) Tutti gli alunni delle quarte e quinte classi della Scuola Primaria (ex Scuola Elementare) nonché i ragazzi delle tre classi della Scuola Superiore di 1° grado (ex Scuola Media), che democraticamente eleggeranno i propri rappresentanti;
- b) I genitori che favoriranno, sosterranno e valorizzeranno l'esperienza dei figli;
- c) Gli insegnanti che collaboreranno all'iniziativa, situata all'interno del Progetto di Offerta Formativa (P.O.F.), coordinando i diversi momenti organizzativi e gestionali, sostenendo e valorizzando l'attività dei ragazzi, garantendo loro uno spazio di informazione e di confronto democratico;
- d) Il Sindaco e l'Assessore alla Pubblica Istruzione, che saranno punti di riferimento.

ART. 4 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

- 1) – Il Consiglio Comunale dei ragazzi si occupa di:

AMBIENTE – SICUREZZA – AGGREGAZIONE – TEMPO LIBERO – SPORT –
CULTURA E SPETTACOLO – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI.

- 2) – Il Consiglio Comunale dei ragazzi svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio Comunale degli Adulti e resta in carica due anni.

ART. 5 ELETTORI ED ELETTI

- 1) Saranno elettori e potranno essere eletti tutti gli alunni di quarta e quinta classe di Scuola Primaria e i ragazzi delle tre classi di Scuola Superiore di 1° grado;
- 2) Ogni classe elegge il proprio rappresentante nel Consiglio Comunale dei ragazzi, derivandolo da una lista formata possibilmente dal 50% dei maschi e dal 50% delle femmine;
- 3) Saranno eletti coloro che nella propria fascia avranno ottenuto il maggior numero dei voti;
- 4) Gli eletti, i cui componenti saranno dello stesso numero stabilito per il Consiglio Comunale degli adulti e cioè 20, rimarranno in carica due anni;
- 5) Gli eletti, che accedono dalla quinta primaria alla prima superiore di 1° grado e da questa alla superiore di 2° grado, rimangono in carica sino al termine del mandato;
- 6) Il Consigliere Comunale eletto, frequentante la classe terza di Scuola Superiore di 1° grado, sarà surrogato per il secondo anno del mandato dal primo dei non eletti della propria classe.

ART. 6 MODALITA' E TEMPI DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI

- 1) La data delle elezioni è resa nota alle varie scuole con almeno trenta giorni di anticipo;
- 2) La campagna elettorale, all'interno della scuola, si svolgerà durante l'ultima settimana precedente le elezioni;
- 3) In ogni classe viene istituito un seggio elettorale composto da tre alunni della stessa classe con funzioni specifiche di presidente, scrutatore e segretario;
- 4) Si vota in orario scolastico in un giorno da stabilire;
- 5) Il materiale necessario per le elezioni verrà distribuito e ritirato dall'Amministrazione Comunale;
- 6) Dopo la votazione le schede verranno scrutinate e registrate dai componenti dei seggi e consegnate in un plico alla Commissione elettorale, che sarà composta dal personale comunale.

ART. 7 ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

- 1) Il Sindaco verrà eletto tra i Consiglieri che si candidano a tale carica, come pure la Giunta Esecutiva;
- 2) Possono presentare la candidatura a Sindaco sia alunni di Scuola Primaria che ragazzi di Scuola Superiore di 1° grado;
- 3) Il seggio vacante del Sindaco eletto sarà occupato dal primo dei non eletti della stessa fascia e scuola;
- 4) Il Sindaco e la Giunta Comunale verranno eletti, mediante voto segreto, dal Consiglio Comunale dei ragazzi e risulterà eletto chi riceverà più voti; in caso di parità di voti verrà proclamato vincitore il più anziano;
- 5) Il Sindaco del Comune proclamerà la Costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi e consegnerà al neo Sindaco la fascia tricolore che sarà indossata nelle Cerimonie Ufficiali,

- alle quali presenzierà; il neo Sindaco, a sua volta, presterà formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune;
- 6) Il Consiglio comunale dei ragazzi si unirà almeno una volta al mese, o quando ne sarà necessario, per discutere sui temi inerenti la vita dei ragazzi della propria città. Le proposte approvate verranno presentate all'Amministrazione Comunale;
 - 7) Sarà presente al Consiglio Comunale dei ragazzi il Sindaco della città o l'Assessore al ramo, che potranno intervenire ma non votare. Ogni riunione del Consiglio è aperta a tutti;
 - 8) Le convocazioni di partecipazione saranno fatte per iscritto o per fax e le decisioni saranno prese a maggioranza, secondo le norme vigenti;
 - 9) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunirà nell'aula consiliare della propria città;
 - 10) Ogni riunione del Consiglio e della Giunta sarà verbalizzata su appositi registri.

ART. 8 IL SEGRETARIO

Svolge il ruolo di Segretario un alunno appartenente, possibilmente, ad una delle classi di Scuola Superiore di 1° grado, scelto dal loro Sindaco, che resta in carica per la durata del Consiglio.

ART. 9 ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunirà una volta al mese, o quando ne sarà necessario, con l'ordine del giorno predisposto dal Sindaco – Presidente, sentite le proposte fatte dai vari consiglieri;
- 2) Le convocazioni saranno fatte per iscritto e per fax e sarà convocato anche il Sindaco della città. In casi importanti potrà essere convocato anche l'assessore al ramo;
- 3) Le decisioni saranno prese a maggioranza, secondo le norme vigenti;
- 4) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunirà nell'Aula Consiliare del Comune al di fuori dell'orario scolastico e avrà validità solo se saranno presenti metà più uno dei consiglieri, al momento dell'appello;
- 5) La Giunta esecutiva si riunirà ogni quindici giorni e avrà cura di verbalizzare tutto su appositi registri.

ART. 10 MODALITA' DI INTERVENTO

- 1) Il Consigliere che vorrà prendere la parola in Consiglio, dovrà prenotare l'intervento al Sindaco, alzando la mano;
- 2) Ogni Consigliere potrà intervenire in ogni seduta del Consiglio ogni volta che lo ritiene necessario, su argomenti posti all'ordine del giorno, con una durata compatibile

ART. 11 MODALITA' DI VOTAZIONE

La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano, salvo che per l'elezione del Sindaco e per casi particolari in cui, il Consiglio, può decidere diverse modalità di voto.

ART. 12
MODALITA' DI LAVORO

- 1) E' data facoltà al Consiglio di istituire Commissioni di lavoro su tematiche specifiche;
- 2) Le Commissioni elaborano proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- 3) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha come punto di riferimento l'Assessore alla Pubblica Istruzione, che cura i rapporti tra i due Consigli e formula eventuali proposte.

ART. 13
MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche del Regolamento verranno deliberate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti e trasmesse, per l'approvazione, alla Giunta Comunale del Comune di Gragnano.

ART. 14
UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI LATTARI

I Sindaci dei Ragazzi eletti nelle singole città appartenenti all'Unione dei Comuni dei Monti Lattari, faranno parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni dei Ragazzi, insieme ad un rappresentante per ogni scuola, scelto dagli stessi ragazzi tra gli eletti al Consiglio Comunale dei Ragazzi.